

Conflittualità matrimoniale in una città dello Stato Pontificio

(Perugia, secoli XVII e XVIII)*

ODOARDO BUSSINI

1. L'interruzione del rapporto coniugale nel passato. Nei secoli passati, così come oggi, si verificavano tensioni e devianze all'interno del rapporto matrimoniale, ma allora molto spesso queste restavano circoscritte all'ambito familiare e i coniugi, per lo più, rimanevano insieme perché il sistema sociale lo imponeva, pur facendo pagare di solito alla donna (con umiliazioni, punizioni, violenze) il prezzo di un matrimonio non riuscito.

Esistevano vari modi per affrontare le diverse tipologie del disagio matrimoniale, e la Chiesa, spesso in sintonia con lo Stato, si occupava delle situazioni che potevano portare alla rottura dell'unione che si proclamava indissolubile. Nei secoli XVI e XVII, ad esempio, le donne *malmaritate*, quando si verificava il disfacimento del rapporto coniugale, venivano accolte da comunità religiose nel tentativo di riconciliarle con le proprie famiglie (Fazio 1996).

Quando però il conflitto assumeva modalità e toni particolarmente esasperati per il perpetuarsi di una fattispecie difficilmente sanabile (casi conclamati e ripetuti di adulterio, violenze quotidiane, ecc.), l'unica strada percorribile era quella di chiedere l'interruzione del rapporto alla giurisdizione ecclesiastica. La Chiesa ammetteva in determinati casi (adulterio, violenza grave, odio capitale...) l'istituto della *separazione*, che consentiva ai coniugi di vivere separatamente, pur restando marito e moglie dal punto di vista sacramentale. Il termine *divortium* che si trova nella documentazione dei tribunali ecclesiastici sta ad indicare per l'appunto l'interruzione del rapporto senza però lo scioglimento del matrimonio.

Fino a tempi recentissimi poco si sapeva in Italia delle caratteristiche, delle modalità di concessione e dell'evoluzione di tale istituto nel tempo, in quanto non si era ancora proceduto alla rilevazione sistematica delle principali fonti al riguardo, costituite dai processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici.

Solo negli ultimi anni una vasta e organica ricerca (peraltro ancora in corso),

* Per questo lavoro sono debitore nei confronti di molte persone. Per primo Luigi Tittarelli, che ha provveduto con scrupolo e precisione alla preliminare ricognizione del fondo archivistico dei processi ecclesiastici ed ha poi letto la prima versione dell'articolo. Silvana Seidel Menchi, per lo stimolo ad intraprendere questa ricerca e per i suoi preziosi suggerimenti. Marco Ventura, per avermi puntualizzato alcuni aspetti del diritto canonico. Isabella Farinelli, dell'Archivio diocesano di Perugia, per la sua cortese disponibilità e per le informazioni fornite. Andrea Maiarelli e Alessandra Mita, che hanno brillantemente collaborato nello spoglio dei fascicoli e nella rilevazione dei dati. A tutti va il mio sentito ringraziamento.

coordinata da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni dell'Università di Trento, ha consentito di colmare molte lacune. I due volumi già pubblicati (Seidel Menchi, Quaglioni 2000 e 2001) hanno infatti offerto al dibattito scientifico numerosi elementi di conoscenza, frutto di rigorose ricerche archivistiche in molte località italiane e tali da fornire un quadro già esauriente delle maggiori problematiche al riguardo.

La ricerca ha mostrato intanto con tutta evidenza l'importanza dei processi matrimoniali, «documenti decisamente polivalenti», come fonti per la storia del matrimonio e della famiglia in Italia. Secondo la principale coordinatrice (Seidel Menchi 2000, 22) per alcuni aspetti della storia della famiglia, come la separazione, i processi matrimoniali costituiscono la fonte primaria.

Vale la pena di ripercorrere brevemente le fasi salienti che hanno caratterizzato il contenuto dei processi ecclesiastici nel corso dei secoli.

Nella fase pretridentina i tribunali dovevano prevalentemente dirimere le controversie basate sui matrimoni clandestini, cioè quelle unioni incerte, stipulate in modo informale, che potevano dar luogo in seguito, da parte di uno dei contraenti, alla richiesta ufficiale di riconoscimento o di negazione del rapporto iniziale (Seidel Menchi 2000, 24).

Il Concilio di Trento, negli anni 1562 e 1563, affrontò tale contrastata materia matrimoniale per rimediare agli inconvenienti e ai dubbi che spesso si erano verificati. Il Concilio, promulgando il decreto *De reformatione matrimonii* (emanato nella ventiquattresima sessione celebrata l'11 novembre 1563), proclamò la nullità dei matrimoni che non fossero contratti davanti al sacerdote (parroco o suo delegato) e a due testimoni, dopo la denuncia pubblica da fare in tre giorni festivi consecutivi. Venne anche introdotto l'obbligo per i parroci di annotare tutto in un apposito registro. In questo modo il rito religioso della celebrazione del matrimonio, acquistando tale forma solenne, diventò il fatto esteriore capace di segnare il passaggio dalla promessa di matrimonio (*sponsalia per verba de futuro*) al matrimonio vero e proprio (*sponsalia per verba de praesenti*).

È noto che le disposizioni del Concilio di Trento entrarono in vigore lentamente nel tempo e non sembra abbiano avuto rapida ed uniforme applicazione nelle diverse località (Corsini 1974). Anche per questo, in seguito alle rilevanti modifiche formali introdotte dal decreto *Tametsi*, si verificò nei decenni successivi una notevole conflittualità delle coppie in relazione al mancato rispetto della promessa di matrimonio, che diventò materia primaria di decisione da parte dei tribunali ecclesiastici¹.

Venendo specificatamente a parlare dell'argomento che c'interessa più da vicino, e cioè la richiesta di cessazione del matrimonio regolarmente celebrato per l'insorgere di un conflitto tra i coniugi, occorre ricordare (Quaglioni 2000; Gaudemet 1987) che due erano le strade percorribili: il *divortium quoad thorum et mensam*, cioè la separazione fisica dei coniugi che avevano avuto storie particolarmente infelici per cui la Chiesa concedeva questa opportunità, che però non comportava lo scioglimento del vincolo e quindi non dava luogo ad un eventuale, successivo matrimonio; oppure il *divortium quoad vinculum*, che si differenziava nettamente dalla

prima fattispecie, perché dichiarava nullo il legame iniziale, dando la possibilità ai contraenti di procedere a nuove nozze, ma che poteva essere concesso solo per pochi selezionati motivi (impedimento per parentela e consanguineità nei gradi proibiti, vizio di consenso, impotenza).

Nel corso del tempo, i due procedimenti hanno dato luogo a diversi gradi di accoglimento da parte dei Tribunali ecclesiastici. Ancora una volta la netta cesura temporale è rappresentata dal Concilio di Trento. Prima che venissero sostanzialmente riformate le modalità formali di celebrazione del matrimonio dal decreto *Tametsi*, in base ai primi dati emersi dalla ricerca del gruppo di Trento sembra che le richieste di invalidità superassero quelle di separazione, ad esempio nel caso di Venezia, Feltre e Bologna (Seidel Menchi 2000, 89). Profondamente diverso invece l'atteggiamento della Chiesa in seguito all'emanazione della normativa tridentina, che mirava scrupolosamente all'osservanza del principio di indissolubilità, e perciò risultano di gran lunga più frequenti le separazioni, che in alcuni casi potevano anche essere temporanee, e comunque sicuramente più in linea con il nuovo dettame rispetto alla richiesta di scioglimento del matrimonio. La progressiva prevalenza delle interruzioni coniugali sembra intensificarsi notevolmente nel corso del Settecento, e soprattutto nella seconda metà del secolo, come nel caso della repubblica di Venezia.

Tale evoluzione del fenomeno potrebbe essere messa in relazione anche con i cambiamenti apportati da Benedetto XIV nel 1741 con la costituzione *Dei miseratione*, in cui fu introdotto il principio che la nullità del matrimonio dovesse essere dichiarata in due pronunce conformi emanate da due tribunali di diversa istanza. Lo scopo del provvedimento era di arginare in qualche modo gli abusi che, all'epoca, risultavano verificarsi per la facilità ed eccessiva precipitazione dei giudici che, in qualche caso, dopo una superficiale lettura della documentazione prodotta dalle parti, dichiaravano la nullità del matrimonio. Sembra che al Pontefice fossero giunte notizie di uomini e/o donne che erano passati, in seguito a ripetute dichiarazioni di nullità, ad un terzo e persino ad un quarto matrimonio (Moneta 1998, 264).

Questo è solo uno dei tanti esempi che si possono fare per tentare di capire la relazione esistente fra le direttive del diritto canonico e le modalità di interpretazione ed applicazione delle stesse da parte dei giudici. Evidentemente si verificavano discrepanze di rilievo fra la norma e la prassi, rese ancor più evidenti dalle differenze territoriali in cui dovevano operare i giudici, che si rifacevano anche alle consuetudini locali e fornivano interpretazioni personali che tenevano conto del rapporto esistente fra il vescovo e i propri fedeli.

D'altra parte, non è ancora del tutto chiaro nemmeno il *modus operandi* dei tribunali ecclesiastici, la totalità delle materie di competenza, il modo di gestire le controversie, il ruolo giocato dai procuratori, le modalità adottate nell'interrogatorio delle parti e dei testimoni e, più in generale, le procedure utilizzate, che potevano condizionare l'andamento processuale. Tutto ciò rende particolarmente difficoltosa un'indagine comparativa tra fondi di archivi diversi (Seidel Menchi 2000, 28).

Un recente lavoro (Lombardi 2001) ha notevolmente contribuito a gettare luce

su alcuni aspetti essenziali del funzionamento dei tribunali ecclesiastici in età moderna in materia di contenzioso matrimoniale.

La titolarità della potestà giudiziaria faceva capo al Vescovo diocesano che poteva avocare a sé e trattare personalmente qualunque tipo di causa, ma per lo più demandava l'esercizio di tale potestà al Vicario generale. Anche nell'ordinamento della Chiesa i tribunali erano articolati su diversi livelli ed era prevista quindi la facoltà di appellarsi contro le sentenze dei tribunali diocesani al tribunale di seconda istanza che aveva sede nella diocesi del Metropolita (o Arcivescovo), ossia di quel Vescovo preposto ad una provincia ecclesiastica che godeva di una posizione di preminenza rispetto ai vescovi delle altre diocesi della provincia. Restava infine la possibilità di ricorrere alla Sacra Romana Rota, che funzionava da giudice di ultima istanza, anche se teoricamente poteva essere chiamata in causa nel primo grado di giudizio da chi si fosse rivolto direttamente al Papa, ma ciò non accadeva che raramente e solo da parte dei ceti elevati.

La procedura dei tribunali ecclesiastici ricalcava quella seguita dai tribunali laici. C'era una fase preliminare in cui qualcuno palesava la volontà di procedere contro un'altra persona, precisando l'accusa che si rivolgeva. Seguiva la citazione dell'accusato, che doveva comparire nel giro di pochi giorni per opporre eventuali eccezioni su vizi di procedura; in qualche caso le eccezioni rappresentavano uno strumento di dilazione (Lombardi 2001, 145).

Normalmente le parti in causa erano presenti solo in questa fase iniziale, perché poi lasciavano campo libero all'azione dei loro procuratori, accusatori e difensori, esperti di diritto canonico che dovevano essere iscritti in un apposito albo. Ovviamente, quando si decideva di affrontare un contenzioso occorreva mettere in conto l'onorario dei procuratori, che rappresentava sempre la quota più rilevante delle spese processuali.

La fase centrale del processo era costituita dalla *litis contestatio*, che dopo il Concilio di Trento doveva essere presentata in forma scritta, in cui l'attore raccontava la propria versione dei fatti e a cui il convenuto era tenuto a rispondere, aggiungendo qualche ulteriore osservazione in ordine all'addebito mossogli. L'elemento fondamentale del processo matrimoniale era rappresentato dalla prova, che veniva per lo più acquisita attraverso le deposizioni dei testimoni o tramite attestazioni scritte consegnate all'attuario o notaio. I testimoni, sia a favore dell'attore sia del convenuto, dovevano prestare giuramento all'inizio della deposizione e alla fine.

Al termine del procedimento veniva emessa la sentenza, letta dal giudice in udienza e successivamente pubblicata di regola nel termine di un mese, documento che serve oggi a ricostruire le varie fasi del processo, ma che non contiene la motivazione (Lombardi 2001, 154).

2. Separazioni e annullamenti concessi dal Tribunale ecclesiastico di Perugia nei secoli XVII e XVIII

2.1. Le fonti. Prima di entrare nel merito del lavoro sembra opportuno fornire qualche notizia sintetica sull'istituzione che ha prodotto i processi matrimoniali, sulla natura della fonte, sui limiti e i problemi incontrati nella non facile rilevazione del fenomeno.

L'Archivio storico diocesano di Perugia (d'ora in avanti ADPg) si compone di tre sezioni, rappresentate rispettivamente dall'Archivio della cancelleria vescovile, dall'Archivio della segreteria vescovile e dagli Archivi aggregati. La situazione complessiva, pur in via di lenta definizione negli ultimi anni, è ancora abbastanza precaria per la mancanza di un inventario generale, anche se si sta lavorando su un progetto organico di schedatura archivistica dei circa settemila pezzi presenti, grazie al recupero e al riutilizzo di tutti gli strumenti di corredo esistenti (indici, repertori, schede) che ad una prima verifica si sono rivelati assai rispondenti ai fondi esistenti.

La disponibilità e competenza dell'attuale responsabile, dottoressa Isabella Farinelli, consente un'adeguata accessibilità alle fonti, ma restano comunque problemi perché, ad esempio, parte del materiale non è consultabile in seguito al danneggiamento del palazzo vescovile ad opera del terremoto del 1997. Per consentire i lavori di restauro ed in previsione di uno spostamento complessivo dell'Archivio in altra sede, gran parte dei documenti delle tre sezioni sono stati chiusi in scatoloni numerati ed etichettati, i quali sono stati depositati provvisoriamente in locali esterni al vescovato.

C'è da dire inoltre che assai rara è la documentazione anteriore al Cinquecento, per cui nulla si sa, ad esempio, dei matrimoni medievali ed in genere pre-tridentini, in quanto molto probabilmente una parte almeno del materiale più antico è andato distrutto dall'incendio appiccato nel 1534 da Ridolfo Baglioni, che si riteneva perseguitato, al Palazzo del governatore (con estensione del danno al Palazzo vescovile), cui in seguito fu attribuito l'appellativo di *Palazzo abbrugiato*² (Farinelli 2001).

Probabilmente non tutta la documentazione andò perduta, forse perché parte delle carte erano custodite in sedi diverse. Resta il fatto che attualmente la carta più antica dell'archivio storico diocesano risale agli anni trenta del Quattrocento, 1437, e fa parte della miscellanea *Jura diversa*; il primo dei *Processi ecclesiastici diversi* è del 1532; il primo dei *Processi super evidenti utilitate* è del 1495, mentre le *Dispensationes matrimoniales* iniziano nel 1530.

Si deve in particolare a Francesco Riccardi, che resse la cancelleria vescovile dagli anni quaranta agli anni ottanta del Seicento, l'opera più radicale di riordino dei fondi sino a quella data, che si sono conservati fino ad oggi con il suo assetto, i suoi repertori e gli indici da lui compilati. Il Riccardi iniziò, tra l'altro, nel 1644, la nuova serie degli *Acta ecclesiastica* con l'intento di tenere separati gli atti civili da quelli criminali. Questo, secondo le sue testuali parole, non avveniva ad opera dei suoi predecessori, tanto che non si conservano né registri né serie di carte sciolte denominate *Acta civilia* e *Acta criminalia*. Tali denominazioni, in realtà, non emergono neppure dopo, e di fatto la serie *Acta ecclesiastica* comprende la produzione documentaria di natura civile, mentre le controversie di solito confluiscono nei *Processi* (Farinelli 2001, 22).

Il fondo processuale, così come si presenta oggi nella fase di pre-inventario, che deriva dagli *Indici* compilati da Francesco Riccardi e dai suoi successori ottocenteschi Serafino e Lorenzo Silvestrini, si distingue in due sotto-serie: *Processus super evidenti utilitate* (1495-1975), che consiste essenzialmente in pratiche amministrati-

ve (come vendite, permutate e locazioni relative a enti ecclesiastici e luoghi pii) e *Processus ecclesiastici diversi* (1532-1809), controversie, come si diceva, ma anche atti civili. I processi matrimoniali rilevati sono stati desunti da tale fondo, mentre non è stato consultato il primo, perché non pertinente, né l'altra serie denominata *Dispensationes matrimoniales* (1530-1765), in quanto relativa a provvedimenti presi dal Tribunale ecclesiastico per consentire la celebrazione del matrimonio, e che non riguardano quindi la sua interruzione; serie peraltro attualmente non disponibile³.

Una attenta e approfondita consultazione degli indici citati, in cui, accanto al numero d'ordine della causa, sono trascritti i nomi degli attori e dei convenuti, ci ha consentito di individuare le cause matrimoniali e di procedere successivamente alla loro schedatura.

Lavoro non semplice, in quanto tale documentazione è inserita in una serie di filze voluminose, per lo più in discreto stato di conservazione, insieme a documenti che si riferiscono a tutti gli altri tipi di cause (controversie relative a benefici ecclesiastici, riguardanti singoli preti, chierici, oppure ordini religiosi, confraternite,...) e le cause matrimoniali sono di gran lunga le meno numerose. Le filze sono oggi conservate in buste numerate da 1 a 18.

Sono stati rilevati tutti i processi inerenti a richieste di interruzione o scioglimento del rapporto coniugale desunti dall'Indice 1 (1532-1699), dall'Indice 2 (1700-1815) e da un Indice miscelaneo, segnato 4, che secondo la curatrice dell'Archivio diocesano è una trascrizione degli indici autentici⁴. Le buste dal numero 12 al numero 18, che si riferiscono al periodo 1741-1771, non contengono invece i fascicoli delle cause così come evidenziati dall'Indice 2, fatta eccezione per due soli processi del 1744 e del 1763. Peraltro questi fascicoli risultano depennati dall'indice medesimo e la responsabile ha ipotizzato uno spostamento degli stessi nella serie *Dispensationes matrimoniales*, depositata in altra sede e al momento non consultabile. Si tratta di un certo numero di cause matrimoniali che in prevalenza si occupano di impedimenti e quelle riferibili con maggiore probabilità a separazioni dei coniugi potrebbero essere circa dieci.

2.2. I processi matrimoniali nell'Archivio diocesano di Perugia: un quadro d'insieme. Per i motivi detti in precedenza, non possiamo essere sicuri della completezza del fondo archivistico, e tuttavia i risultati emersi non dovrebbero discostarsi di molto dalla reale consistenza del fenomeno. Crediamo comunque di poter offrire uno spaccato significativo delle caratteristiche e delle modalità con cui si verificarono le rotture coniugali nel territorio della Diocesi di Perugia in un periodo che copre quasi tutto il Seicento e i primi decenni del Settecento, per una durata complessiva di circa un secolo. La prima causa matrimoniale rinvenuta è, infatti, del 1631 e l'ultima del 1744; a partire dagli anni quaranta del Settecento è probabile, come detto, che gli atti dei processi matrimoniali siano stati spostati in un'altra serie al momento non consultabile.

Per la rilevazione si è utilizzato il data base appositamente realizzato dal Centro di tecnologie multimediali della Facoltà di Lettere dell'Università di Trento per la ricerca su *Le cause matrimoniali degli Archivi vescovili italiani*, gentilmente messo-

ci a disposizione⁵. Si compone di varie finestre che consentono la rilevazione delle principali caratteristiche del procedimento. Nella parte «Archivio» sono classificabili le notizie relative all'ente di conservazione degli atti, alla denominazione del fondo, alla collocazione e numerazione, alla data iniziale e finale del processo. Nella finestra «Tribunale» compaiono le informazioni sull'organo giudicante (cognome, nome e carica), sul cancelliere e sul procuratore della parte che aveva richiesto il processo. Seguono, poi, rispettivamente per la parte attrice e per quella convenuta, i dati individuali: nome e cognome, o patronimico, provenienza, luogo di origine, sesso, età, stato civile, professione e condizione sociale. Purtroppo, come vedremo in seguito, alcune di queste informazioni non sono desumibili dalla documentazione ritrovata.

È stata inoltre predisposta una classificazione delle possibili richieste della parte attrice (dichiarazione di nullità del matrimonio, separazione, dichiarazione di liceità dello scioglimento della promessa di matrimonio, ecc.) unitamente ai motivi addotti. Figurano infine le informazioni sul grado di giudizio e sulla sentenza finale, con la data della pubblicazione e la tipologia.

Più che una ricostruzione analitica dei singoli procedimenti giudiziari si è optato per fornire una sintesi complessiva del fenomeno, anche perché non sembrano emergere casi particolarmente rilevanti per caratteristiche dei ricorrenti o tipologia delle motivazioni. Il quadro d'insieme che si profila, da una preliminare visione dei documenti processuali, risulta piuttosto uniforme ed omogeneo, essendo caratterizzato da situazioni di grave e continuata conflittualità coniugale che cercano una risposta dalla giurisdizione ecclesiastica atta a interrompere un rapporto ormai definitivamente logorato. La notevole omogeneità di forma e di contenuto delle carte processuali (formulazione delle accuse, citazione delle prove,...) dipende dal fatto che i procuratori legali, per tutelare la loro parte, dovevano attenersi a formule e criteri consacrati dal diritto canonico e dalla pratica giudiziaria.

2.2.1. Le richieste di scioglimento. Delle due strade percorribili per rompere il legame matrimoniale, separazione e dichiarazione di nullità, certamente quest'ultima era la più ardua e veniva intrapresa solo da una esigua minoranza di persone. Chiedendo di dichiarare nullo il matrimonio, si voleva che fosse riconosciuta l'inesistenza del vincolo fin dal momento della celebrazione a causa di un grave impedimento. Ma tale opportunità era prevista per pochissimi e selezionati motivi e la Chiesa cercava di scoraggiare il ricorso a tale istituto, che, se accolto, dava la possibilità ai ricorrenti di contrarre nuove nozze. Come detto in precedenza, il numero delle cause di nullità tende progressivamente a diminuire dopo il Concilio di Trento, per tutto il Seicento, fin quasi a scomparire nel corso del XVIII secolo. Come testimoniato da Daniela Lombardi per la Diocesi di Firenze, addirittura a partire dal 1670 non si registrano più cause per nullità presso il Tribunale ecclesiastico fiorentino, a conferma che il principio di indissolubilità del matrimonio era ormai stato ampiamente recepito non solo dai giudici, ma dalla stragrande maggioranza dei fedeli che assumevano di conseguenza un comportamento tendente a salvaguardare l'unione consacrata (Lombardi 2001, 170-175).

Una situazione del tutto simile si verifica a Perugia, dove in tutto il periodo considerato si registrano solo tre richieste di dichiarazione di nullità del matrimonio. Il primo procedimento viene attivato il 5 novembre 1644 da Faustina di Francesco di Girolamo di Perugia, coniugata con Angelo Baldini di Pieve S. Sebastiano (una frazione vicina alla città), che chiede lo scioglimento del vincolo in seguito a consanguineità tra i coniugi entro il quarto grado. Il processo, presieduto dal vescovo in carica Orazio Monaldi, coadiuvato dal cancelliere Francesco Riccardi, risulta assai breve. Nel giro di poco più di due mesi viene emessa sentenza favorevole. Evidentemente i motivi addotti avevano trovato facile riscontro nella documentazione presentata, arricchita per di più da un albero genealogico fino alla terza generazione. La seconda richiesta di nullità è presentata il 3 febbraio 1645 da Domenico fu Antonio, coniugato con Clemenza di Tommaso, entrambi residenti a Morcella, località sita nel territorio del comune di Marsciano, con la stessa motivazione di consanguineità. Di tale processo, che risulta chiuso il 7 agosto 1646, non esiste oggi la sentenza e quindi non se ne conosce l'esito. Ancora più enigmatico, anche se diverso, è il terzo caso nel quale l'attrice è Maria di Giovanni Maria di S. Sisto, coniugata con Tommaso Vincenzi di S. Faustino. Nel libello di accusa si afferma:

[...] dixit et esposuit qualiter ipsa quatuor ab hinc annis contraxit sponsalia cum Thoma Vincentii de villa S. Faustini a quo sub spe futuri matrimoni fuit stuprata et pluries atque pluries carnaliter cognita sed de mense iunii proximi preteriti ipsa audivit quod dictus Thomas alia sponsalia contraxit cum domina Francisca Manneci...

Si può desumere quindi che Maria avesse contratto promessa di matrimonio con Tommaso quattro anni prima; successivamente i due avevano convissuto e poi, nel giugno 1655, la stessa era venuta a conoscenza che nel frattempo l'uomo aveva stipulato una promessa con un'altra donna. Per tali motivi, il 7 agosto 1655 Maria inoltra la richiesta di scioglimento del matrimonio, di cui però non si conosce l'esito in quanto nel fascicolo processuale non ci sono né prove testimoniali, né tanto meno la sentenza⁶.

2.2.2. Le separazioni. Le altre cause matrimoniali rilevate presso l'Archivio diocesano di Perugia sono relative a domande di separazione. Il loro numero complessivo, ventisei nell'arco di poco più di un secolo, potrebbe sembrare esiguo, ma, non essendo certi della completezza del fondo archivistico consultato, potrebbero essere state un po' più numerose, e comunque il confronto con altre realtà territoriali studiate in precedenza fornisce elementi che dimostrano il contrario.

La definizione di un quadro comparativo è tuttavia assai ardua per più ragioni. Prima, le differenze organizzative dei tribunali ecclesiastici nelle varie diocesi italiane. Seconda, le diverse modalità di conservazione e catalogazione dei documenti giudiziari adottate nel tempo e nelle molte realtà territoriali. Terza, la disomogeneità di comportamento del foro ecclesiastico – più o meno benevolo o severo – ancora una volta individuabile in situazioni temporali e spaziali differenti. Ultima ragione, e forse la più influente, è quella che consiste nella diversità di comportamento di singoli coniugi e delle coppie coniugali rispetto allo scioglimento del matrimonio,

comportamento mutevole sia in relazione alle molte realtà territoriali che col trascorrere del tempo, comportamento determinato sempre dalle condizioni culturali, sociali ed economiche delle popolazioni di appartenenza e dai rapporti correnti fra società civile e autorità ecclesiastica.

Ciò detto, dall'esame dei dati relativi ad alcune diocesi italiane (tab. 1) è possibile formulare osservazioni al riguardo. Intanto una notevole omogeneità di fondo per quanto riguarda l'andamento temporale delle interruzioni coniugali che mostrano una netta ripresa subito dopo l'emanazione delle norme tridentine, una fase di decremento continuo nel corso del Seicento, con un crollo negli ultimi decenni, per poi dar luogo ad una forte crescita a partire dalla seconda metà del Settecento. Da notare al riguardo che la rilevazione del fenomeno per la diocesi di Perugia si colloca proprio nel periodo caratterizzato da un trend certamente non positivo.

Più difforme appare l'entità territoriale. A parte il caso della Repubblica di Venezia (Cozzi 1981), in cui si verifica un numero elevato di separazioni almeno nell'ultimo quarto di secolo del Settecento, negli altri casi studiati sembra che il fenomeno delle interruzioni non abbia raggiunto in termini relativi una intensità di rilievo. Una notevole sintonia si può registrare, ad esempio, tra la diocesi di Perugia e quella di Firenze, in cui per lo stesso periodo da noi studiato si verificano poco più di cento separazioni che, rapportate alla popolazione media di riferimento, danno luogo ad una divorzialità bassissima, del tutto simile a quella perugina (Lombardi 2001, 170).

Per rimanere alla Toscana, una frequenza maggiore sembra invece essersi verificata a Siena (Di Simplicio 1994) e a Livorno (La Rocca 2000), pur se in quest'ultimo caso riferita all'ultimo quinquennio del Settecento. Anche a Trento (Faoro

Tab. 1. *Andamento delle separazioni e scioglimenti di matrimonio in Italia nei secoli XVII e XVIII*

Diocesi	Periodo	Separazioni	Richieste da donne	Nullità	Popolazione media
Napoli	1563-1699	294	57%	211	220/280.000 solo città
Firenze	1630-1729	102		7	180.000/200.000
Perugia	1631-1730	26	30%	3	48.000/50.000
Livorno	1795-1800	35	90%		30.000
Siena	1600-1699	102	77%		37.000
	1775-1799	61	90%		43.000
Torino	1750-1772		90%		243.000
Feltre	1591-1699	46	70%	21	28.000
Trento	1632-1803	54	57%	16	
Venezia	1771-1775	327		22	
	1777-1782	293		16	141.000

Fonti: Per Napoli le informazioni sulle richieste di separazione e scioglimento sono tratte da S. Seidel Menchi, in questo stesso volume; per Firenze da D. Lombardi 2001; per Livorno da C. La Rocca 2000; per Siena da O. Di Simplicio 1994; per Torino da S. Cavallo 1977; per Feltre da M. Poian 1999; per Trento da L. Faoro 1999; per Venezia da G. Cozzi 1981. L'ammontare stimato della popolazione media nei singoli periodi considerati è tratto in parte dagli stessi autori o, in mancanza, da K.J. Beloch 1994.

1999) e Feltre (Poian 1999) l'entità complessiva del fenomeno non è particolarmente rilevante (i processi per separazione dei coniugi ammontano a circa il 10% del totale delle cause matrimoniali) e assume caratteristiche non molto dissimili rispetto alle diocesi di Firenze e Perugia. Ciò a conferma che pur in presenza di situazioni di palese e ripetuta conflittualità matrimoniale, intraprendere la via rischiosa del procedimento giudiziario non era certamente un atto disinvolto ma, nella gran parte dei casi, l'estrema *ratio*.

Allorquando si maturava tale sofferta decisione era la parte attrice che dava inizio alla causa con un'istanza in cui esponeva al tribunale la propria situazione e chiedeva la separazione. La fase introduttiva del processo era piuttosto uniforme e generalizzata nelle varie realtà.

Ma chi prendeva l'iniziativa, il marito o la moglie? Su questo primo aspetto comincia a delinearsi una certa diversificazione territoriale. Da quanto riferito negli studi fin qui condotti (Seidel Menchi, Quaglioni 2000) sembrerebbe che la *separatio thori* costituisse una, seppur travagliata, alternativa all'infelicità coniugale richiesta per lo più dalle donne. Ciò risulta ad esempio in modo estremamente significativo (circa il 90%) a Torino (Cavallo 1977), Siena e Livorno nella seconda metà del Settecento, in misura leggermente inferiore (tra il 70 e poco meno dell'80%) a Siena e Feltre nel corso del XVII secolo.

La situazione nella diocesi perugina appare decisamente in controtendenza, in quanto le richieste avanzate dalle mogli costituiscono soltanto il 30% del totale, a fronte quindi di un netto ricorso (oltre i due terzi) alla via giudiziaria da parte degli uomini (tab. 2). Strettamente legato a ciò è il motivo addotto per la richiesta di separazione, sul quale i tribunali ecclesiastici si basavano per il riconoscimento della giusta causa. Nonostante un certo ampliamento della casistica che si era verificato nel corso del Seicento e del Settecento, il principio a cui si attenevano i giudici era sempre ispirato alla salvaguardia della indissolubilità del vincolo matrimoniale e alla possibilità di riconciliazione tra i coniugi (La Rocca 2000, 48-50). I motivi erano diversi a seconda che il marito o la moglie fossero parte attrice. Laddove era la donna a promuovere il procedimento, le motivazioni ricorrenti erano le sevizie e i maltrattamenti in un quadro più generale di violenza che caratterizzava il rapporto coniugale. Va ricordato comunque come nel periodo considerato soltanto gravissimi casi di violenza, ingiustificati e reiterati, potevano costituire un legittimo motivo per accordare la separazione.

A Perugia delle otto richieste di separazione inoltrate dalle donne, la metà si riferiscono ad adulteri e l'altra metà a maltrattamenti; di questi ultimi non è possibile conoscere l'esito finale in quanto nei fascicoli consultati manca la sentenza. Così nel caso di Bernardina Costanzi, di S. Egidio (una frazione rurale vicina alla città), che accusa il marito di minacce e maltrattamenti; il procedimento risulta chiuso dopo due mesi ma non ne conosciamo il risultato. Stessa situazione si ripete per Maria Francesca Falzetti di Perugia che imputa, il 4 settembre 1704, al marito Antonio Bassi episodi di violenze e maltrattamenti:

[...] che detta Maria Francesca dal dì che andò alla casa del medesimo suo marito è sempre vissuta onoratamente senza dare un'ombra di scandalo e sempre si è portata

Tab. 2. Cause di separazione e scioglimento di matrimonio presso il Tribunale ecclesiastico di Perugia

Anno	Parte attrice	Provenienza	Convenuto/a	Provenienza	Istanza	Motivo
1631	Bubbali Maria	Canepina (Viterbo)	Marigiani Faustino	Viterbo	Separazione	Adulterio
1642	Marcioli Francesco	Todi	Laurenzi Giovanna	Todi	Separazione	Adulterio
1644	Faustina di Francesco di Girolamo	Perugia	Baldini Angelo	Pieve San Sebastiano	Nullità	Consanguineità
1645	Domenico fu Antonio	Morcella	Clemenza di Tommaso	Morcella	Nullità	Consanguineità
1646	Costanzi Bernardina	S. Egidio (Pg)	Carlo di Nicola	S. Egidio (Pg)	Separazione	Maltrattamenti
1652	Battisti Carlo	Petrignano di Assisi	“de Franceschetis” Olimpia	Perugia	Separazione	Adulterio
1655	Maria di Giovanni Maria	San Sisto (Pg)	Vincenzi Tommaso	San Faustino (Pg)	Nullità	
1655	Angelucci Menechini Tommaso	Montelabate	“de Cagneschis” Virginia	Montelabate	Separazione	Meretricio
1655	Turchetti Tommaso	Perugia	Clara di Giovanni Maria	Perugia	Separazione	Adulterio
1658	Corradini Giovan Battista	Siena	“de Perinis” Cecilia		Separazione	Adulterio
1663	Bergamini Giovan Battista	Firenze	Senesi Canilla		Separazione	Adulterio
1666	Maggi Pietro	Perugia	“de Massoleitis Rosa”	Perugia	Separazione	Adulterio
1690	Rosa Domenico Antonio	Todi	Isacchini Barbara Ursula	Todi	Separazione	Adulterio
1698	Cardutti Bartolomeo	Gubbio	Giulia di Antonio	Monte Melino (Pg)	Separazione	Adulterio
1702	Picciolini Giovanni Antonio	Perugia	Screzzi Ursula	Perugia	Separazione	Adulterio
1704	“de Bernardis” Angelo	Perugia	“de Borghiccis” Giuditta	Perugia	Separazione	Adulterio
1704	Falzetti Maria Francesca	Perugia	Bassi Antonio	Perugia	Separazione	Maltrattamenti
1706	Girolamo fu Giovanni	Perugia	Rosanna di Pietro Paolo	Perugia	Separazione	Adulterio
1707	“de Saxis” Maria Francesca	Perugia	“de Gentilibus” Giovanni	Perugia	Separazione	Adulterio
1711	Costanzi Giovanni Antonio	Bevagna	Corraducci Ursula	Foligno	Separazione	Adulterio
1713	“de Frogis” Isabella	Passignano	“de Merellis” Paolo	Magione	Separazione	Maltrattamenti
1714	Mattia di Giovanni di Andrea	Perugia	Giulia di Faustino	Perugia	Separazione	Meretricio
1714	Caratelli Ursula	Spoleto	“de Dionisis” Matteo	Cantalupo in Sabina	Separazione	Adulterio
1725	Bartoli Rosa	Milano	Persichelli Bernabeo		Separazione	Adulterio
1729	Marzetti Romualdo Nicola	Fabriano	Domenica fu Benedetto	Rimini	Separazione	Adulterio
1733	Bartolomeo fu Pascuccio	Perugia	Anna fu Domenico	Perugia	Separazione	Adulterio
1736	Carlo fu Francesco	Perugia	Mandolino Girolamo	Perugia	Separazione	Adulterio
1744	Fabiani Francesco	Terni	Arcangeli Maria Maddalena	Assisi	Separazione	Adulterio
1763	Corsi Caterina	Perugia	Bustengo Agostino	Perugia	Separazione	Cattiva condotta marito

da buona madre di famiglia negli interessi della casa e da donna honorata con serbare intatta la fede matrimoniale al suo consorte...

[...] che detto Antonio uomo bestiale senza alcuna causa sino dai primi mesi che la detta Maria Francesca andò nella di lui casa cominciò a maltrattarla con percosse di mano e bastoni atrocemente e più volte anco con l'arme alla mano ha minacciato ucciderla...

La causa viene ammessa alla trattazione da parte del tribunale ecclesiastico, ma poi si interrompe perché la parte attrice non provvede evidentemente a produrre le testimonianze a suo favore.

Il 13 ottobre 1710 Isabella De Frogis di Passignano apre il procedimento contro Paolo «de Merellis» per maltrattamenti, in quanto «viene ferita ad una mano dal marito», ma anche qui manca la sentenza e la data finale. Ancora più fragile sembrerebbe il motivo addotto da Caterina Corsi («cattiva condotta del marito») per il quale, con molta probabilità, non si concesse la separazione⁷. L'azione dei giudici, in questa tipologia, sembra dunque essere improntata ad una linea di rigidità, spiegabile forse in parte con la difficoltà di produrre prove inconfutabili.

Miglior sorte sembrerebbe essere stata riservata alle richieste di rottura del rapporto coniugale in seguito ad adulterio del marito. In tre casi su quattro l'istanza trova favorevole accoglimento. Maria Bubbali contro Faustino Marigiani vede risolversi la sua situazione dopo meno di tre mesi, ma nel frattempo matura la decisione di prendere i voti solenni ed entra nel monastero delle Convertite. Analogamente Ursula Caratelli di Spoleto, contro Matteo «de dionisis» di Cantalupo in Sabina, trova un rapido riconoscimento, ma prende comunque i voti solenni e viene ammessa nello stesso monastero; dovrebbe trattarsi, in questo caso, di un giudizio di secondo grado del tribunale metropolitano di Perugia che aveva ricevuto per competenza copia della richiesta di separazione dal Vescovo della Sabina. E infine, nel 1725, Rosa Bartoli arriva alla favorevole sentenza contro il marito Bernabeo Persichelli⁸.

A Perugia si delinea quindi un quadro complessivo assai diverso rispetto ad altre realtà italiane in cui l'elevato numero di domande di separazione da parte delle mogli, in gran parte a causa di sevizie, rappresenta anche segnali di richiesta di protezione e di aiuto da parte delle donne. Nella diocesi perugina, invece, la situazione sembra meno preoccupante. Con ciò non si vuol affermare che non esistessero problemi di conflittualità coniugale, ma evidentemente trovavano una composizione interna senza arrivare ad intraprendere la procedura giudiziaria, che veniva comunque scoraggiata. Non è un caso, forse, che tra le varie istituzioni cittadine che prestavano in età moderna forme di assistenza per attenuare l'emarginazione femminile manchi, almeno come entità autonoma, proprio quella delle «malmaritate», presente invece in altre città come, ad esempio, Bologna e Firenze.

L'esame della tipologia istituzionale a favore delle donne, effettuato da Rita Chiacchella, rileva che essenzialmente si interveniva con la beneficenza dotale per aiutare le famiglie povere a monacare o maritare le figlie e, dall'altra parte, per conservare la castità fino alle nozze, oltre a prestazioni assistenziali specifiche rivolte a categorie particolari come le esposte, le derelitte, le pericolanti, le provvedute, le

repentute, per ognuna delle quali c'era una istituzione ad hoc. Ad esempio, il monastero perugino di S. Maria Maddalena, detto originariamente delle Repentute e poi delle Convertite, già dal 1561 favoriva l'ingresso di donne «di mala condotta richiamate a penitenza» e già «in abito di monache», ma non accoglieva in modo specifico necessariamente le sole donne «malmaritate» (Chiacchella 1998/1999, 275-277)⁹.

Per quanto riguarda le domande di interruzione del rapporto coniugale da parte degli uomini, come detto di gran lunga prevalenti, si verifica una notevole omogeneità nelle motivazioni addotte: sedici casi per adulterio e due per esercizio del meretricio. Da rilevare che molte delle istanze presentate vengono accolte dal tribunale ecclesiastico perugino in base alle prove testimoniali fornite dalle parti o acquisite d'ufficio, come nel caso di Francesco Marcioli di Todi, che vede riconosciuta nel 1642 la richiesta per l'adulterio della moglie «donna di malavita» o di Carlo Battisti di Petrignano di Assisi, che nel 1652 chiede la separazione dalla moglie Olimpia «de Franceschetis» di Perugia.

Nel libello di accusa si afferma:

[...] che la suddetta donna Olimpia dopo aver contratto e consumato il matrimonio con detto Carlo cominciò a tenere mala vita contro la volontà di esso suo marito con più persone, con farsi da quelli conoscere carnalmente stando e parlando con essi nelle camere a solo a solo di notte vicino e sopra li letti, ridendo burlando e scherzando e mentre stava con quelli si spogliava, andava a letto a dormire con essi e quando si era partita gli mandavano ambasciate amorose dimostrando detta donna e quelli portarsi grande amore reciproco, poiché ancora quando stavano insieme si baciavano, abbracciavano, toccavano carnalmente a più e diversi luoghi, e facevano altri atti dimostranti che tra di essi passava commercio carnale; ed è pubblico e notorio e manifesto che detta Olimpia ha commessi più e diversi adulteri con più e diverse persone e per adultera da ognuno è stata ed è avuta, tenuta e reputata...

Le affermazioni dei testimoni confermano ampiamente l'accusa formulata con dovizia di particolari dal procuratore e inducono il tribunale a concedere la separazione al Battisti, condannando la moglie al pagamento delle spese processuali: «in expensis coram nobis factis condemnamus quas patent in notula». Analoga situazione si verifica per Tommaso Turchetti di Perugia (1655) coniugato con Clara, dichiarata «adultera conclamata».

Da segnalare poi la richiesta di Tommaso Angelucci Menechini di Montelabate che chiede l'interruzione del matrimonio per meretricio della moglie Virginia, che risulta «aver esercitato in Perugia e in Roma». Le testimonianze di più persone rivelano che le stesse avevano avuto «commercio carnale» con lei, ma successivamente il processo si interrompe e non figura la sentenza.

Un esempio ancora della rilevanza delle prove testimoniali si può trarre dalla causa per adulterio avviata il 10 giugno 1702 da Giovanni Antonio Picciolini di Perugia, contro la moglie Ursula Screzzi. Il tribunale ecclesiastico, nel giro di una decina di giorni, emette sentenza favorevole in virtù appunto della testimonianza di Lorenzo Cristofori, che aveva conosciuto la donna allorquando ella si era trasferita temporaneamente presso una casa del monastero delle Convertite, presso il quale il medesimo svolgeva l'attività di fattore:

Dopo contratto detto matrimonio e quello consumato con detto Giovanni Antonio suo marito, doppo due mesi incirca si partì dal medesimo e si rifugiò nella pia casa del Refugio di questa città dove io l' ho veduta e vi è stata per alcuni mesi che io lo so perché come fattore delle Convertite soprintende anche a detta pia casa del Refugio; e poi dopo detto tempo la medesima uscì da detto Refugio e senza voler retornar con suo marito partì via con altri a tener cattiva vita licenziosa e scandalosa contro la volontà di detto suo marito con farsi conoscere carnalmente con più e diverse persone da esse tenuta pubblicamente per adultera, stando parlando e dormendo con essi avendo seco commercio carnale et questo lo so per avermi essa medesima detto che con detto suo marito non voleva più tornarci, e per averla veduta in luoghi scandalosi stare e trattare dishonestamente con altre persone et huomini e per tale e come tale è stata hauta, tenuta e reputata pubblicamente e comunemente per una famosissima puttana.

Il caso più eclatante si riferisce a Francesco Fabiani, originario di Terni, che presenta domanda di separazione dalla moglie Maria Maddalena di Assisi il 21 aprile 1744. Il Fabiani, di professione «sbirro» nell'istituto penitenziario perugino, evidentemente era incappato in un grosso guaio giudiziario che lo aveva trasformato da guardia a detenuto nel carcere di Civitavecchia. Durante la sua detenzione, la moglie, forse anche per sopravvivere, cambiò vita, come risulta dalla testimonianza di un collega di lavoro del marito, tale Francesco Antonio Scarlattini di Perugia:

[...] Dopo che è stato mandato in galera in vita, la moglie andò a vivere in un'altra casa a S. Maria della Valle, nel quartiere della Cupa, e teneva cattiva vita facendosi conoscere carnalmente da più e diverse persone stando, parlando et ammettendo in casa le medesime persone e da tutti era tenuta e reputata donna disonesta et adultera...

Il tribunale, in base alle prove testimoniali e alla situazione di fatto del Fabiani, concesse in pochi giorni la separazione con la seguente sentenza, firmata dal Vicario generale Antonio Dandi:

Christi nomine invocato

dicimus pronunciamus sententiamus decernimus declaramus inter Franciscum filium quondam Bernardini Fabiani interamnensem actorem ex una et dominam Mariam Magdalenam filiam quondam Archangeli de Assisio eius uxorem ream conventam partibus ex altera fore et esse ex causis de quibus in actis factum locum divortio et separationi thori prout hac nostra definitiva sententia, quam in his scriptis ferimus divortium huiusmodi concedimus, ac thorum separamus, et pro separato haberi volumus et mandamus et ita dicimus etc... non solum etc... sed et omni etc...

Si è riportata integralmente la sentenza, la cui struttura si riscontra in modo univoco in quasi tutti gli altri processi esaminati. Come si vede, si tratta di uno schema piuttosto sintetico, redatto in base a un formulario sempre immutato e che non contiene mai la motivazione.

Come spiegare questi comportamenti diversi a livello territoriale? Non è certo agevole, in mancanza tra l'altro di una puntuale documentazione che aiuti a ricostruire il quadro generale della società perugina (nell'ambito del doveroso riferimento allo Stato pontificio) del Seicento e dell'inizio del Settecento in materia di

morale sessuale e coniugale, di coerenza o meno fra etica e pratica, di clima sociale (rigorista o lassista), di atteggiamento verso il ricorso al tribunale. Tutti fattori che credo non siano estranei alla determinazione del livello di conflittualità giudiziaria in tema di scioglimento del matrimonio.

Con molta probabilità Perugia non era caratterizzata, nel periodo considerato, da situazioni di particolare disagio giudiziario sia a livello di giurisdizione civile che criminale. Tra l'altro va ricordato che a partire dal 1532 il sistema giurisdizionale laico di Perugia subisce profonde modificazioni con l'istituzione del Tribunale della Rota, che acquista maggiore razionalità organizzativa rispetto alle antiche magistrature del podestà e del capitano del popolo, in una fase quindi di transizione della città rispetto alla precedente esperienza comunale e verso il nuovo ordinamento dello Stato pontificio¹⁰.

Esistono studi al riguardo su tale importante passaggio nella storia delle istituzioni, ma mancano invece informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sulla tipologia dei reati commessi.

È sembrato allora interessante, nel tentativo di meglio definire la cornice complessiva, di attingere ad alcuni primi risultati di una ricerca sulla condizione della donna dal Medioevo all'età moderna attraverso le fonti giuridiche, legislative, fiscali e giudiziarie, coordinata da Giovanna Casagrande. Sono state utilizzate, in particolare, le fonti giudiziarie del periodo comunale per analizzare il ruolo della presenza della donna, certamente all'epoca esclusa dalla vita pubblica, politica, amministrativa, culturale e relegata essenzialmente all'ambito familiare che costituiva il tipico spazio femminile.

Da una prima ricognizione dei principali statuti comunali dell'Umbria è emerso, ad esempio, che anche in tali fonti c'erano riferimenti al matrimonio e alle sue forme di devianza, come l'adulterio. Nello statuto perugino del 1279 sono previste pene identiche sia per gli uomini sia per le donne per i reati di adulterio, di negazione di comprovato matrimonio e di bigamia. Il successivo statuto del 1342 introduce invece una diversificazione: «Se il marito di una donna tiene con sé una *baga-scia* (donna di cattivi costumi) e vi commette adulterio deve pagare una pena di 50 lire; le donne invece che tengono mariti di altre donne devono essere punite con la fustigazione e l'esilio per tre anni: pena più dura ed infamante» (Casagrande, Nico Ottaviani 1993-94/1994-95, 29). Emerge quindi come la società comunale considerasse il matrimonio alla stregua di una convivenza conveniente tra due persone che si portavano reciproco rispetto e ritenesse quindi l'adulterio una grave devianza, in quanto contribuiva alla perdita di onorabilità della famiglia e metteva in crisi la legittimità del matrimonio. Nel concreto, poi, il tradimento dell'uomo era generalmente più tollerato rispetto a quello della donna che, se riconosciuta colpevole, perdeva la dote.

Si è proceduto quindi ad una esplorazione del Giudiziario del Comune di Perugia attraverso lo spoglio sistematico di alcuni registri della fine del Duecento¹¹. L'analisi effettuata mostra che anche in ambito giudiziario le donne risultano assai defilate, in una posizione del tutto marginale: la loro presenza in termini quantitativi è assolutamente inferiore rispetto a quella degli uomini. A parte il ruolo di testi-

moni, le donne sono coinvolte – sia come vittime che come accusate – in reati contro la persona (aggressioni e insulti verbali) e contro la proprietà (furti) in termini numericamente esigui. Ancora minore è la loro partecipazione alla tipologia di reati contro la morale, quella che ci interessa più da vicino: le donne che accusano il marito di adulterio risultano tre in un registro e due in un altro, ma anche in veste di vittime, cioè quando è il marito a muovere l'accusa di adulterio, il risultato numerico è solo lievemente maggiore. Ciò dimostra come anche in epoca comunale, quando l'adulterio era condannato dalle norme statutarie, il numero di casi di interruzione del rapporto coniugale tra la popolazione perugina fosse del tutto esiguo, o, almeno erano pochi coloro che decidevano di compiere l'intero iter procedurale per arrivare dinnanzi alla magistratura giudicante, preferendo eventualmente una composizione privata del conflitto.

Dalle fonti giudiziarie appare comunque che in qualche caso il matrimonio entrava in crisi perché il marito aveva un'amante: ciò dava luogo alla *dimmissio*, cioè l'allontanamento della moglie dal tetto coniugale. L'uomo poteva inoltre tentare di ottenere lo scioglimento del vincolo attraverso la *disolutio*; tale richiesta poteva essere avanzata anche dalla moglie o dalla sua famiglia di origine e in questo caso gli statuti prevedevano la *restitutio dotis*, ossia il ritorno alla casa paterna della sposa e dei suoi beni dotali (Casagrande, Pazzaglia 1998/99, 150).

L'altro dato interessante che emerge dalla ricerca citata è che anche la magistratura laica si adoperava per trovare un compromesso tra le parti, in alcuni casi di natura economica, o il matrimonio 'riparatore' quando veniva perpetrato uno stupro, fornendo quindi «l'immagine di una giustizia che non si proponeva come scopo tanto la repressione dei crimini quanto la fine della contrapposizione tra i *cives*» (Casagrande, Pazzaglia 1998/99, 144).

Sappiamo come tale impostazione verrà successivamente ripresa, e per certi versi ampliata, dai giudici ecclesiastici che avevano certamente come obiettivo principale quello di salvaguardare il vincolo matrimoniale e di tentare quindi sempre la riunificazione dei coniugi.

Per quanto azzardato possa sembrare il confronto, certamente non omogeneo in termini temporali, alcuni elementi che scaturiscono dalla ricerca sulla condizione femminile nel Medioevo offrono spunti di conoscenza della società dell'epoca moderna e aiutano a comprendere come fosse radicata, ad esempio, nella popolazione perugina l'aderenza a certi principi morali e valoriali che determinavano poi comportamenti conseguenti. Forse da ciò può discendere che anche a distanza di qualche secolo non fossero cambiati di molto tali principi che contribuivano ad influenzare, tra gli altri, pure gli atteggiamenti quotidiani in termini di rapporti familiari.

Resta da definire ulteriormente l'identità dei ricorrenti al giudizio del tribunale ecclesiastico perugino. Si è già detto che nei fascicoli processuali manca sia l'età che la professione o il mestiere esercitati dai protagonisti. Mentre non è possibile colmare la lacuna per il primo carattere (anche se presumibilmente, viste le modalità di formazione della famiglia all'epoca, i coniugi che entravano in conflitto non dovevano avere un'età elevata, pure nel caso in cui la crisi si manifestava dopo alcu-

ni anni di matrimonio), per il secondo è possibile ricorrere ad alcune informazioni indirette per risalire alla condizione sociale.

Intanto c'è da dire che per ben oltre il 70% dei casi sia la parte attrice che quella convenuta vengono identificate attraverso il cognome. Considerando che siamo nel corso del Seicento e nei primi decenni del Settecento, occorre ricordare che tutte le ricerche di demografia storica riferite a tale periodo mettono in evidenza come l'uso del cognome non sia stato affatto diffuso tra la popolazione rurale e che, quindi, la gran parte dei ricorrenti era di estrazione urbana, come confermato peraltro dal luogo di origine e da quello di residenza quando riportato. Un'analisi, seppur sommaria, dei cognomi farebbe escludere la presenza di persone nobili e, al riguardo, anche nei precedenti studi svolti su altre località italiane risulta che assai raramente il ceto nobile si lasciava coinvolgere in tali procedimenti giudiziari. Quando vi erano grandi interessi familiari da tutelare si cercavano altre strade, a partire da una ricomposizione extragiudiziale che per lo più non lasciava traccia all'esterno, o, in subordine, si ricorreva ad un arbitrato esercitato da un grosso personaggio pubblico, o, infine, ci si appellava direttamente al papa sfruttando le conoscenze in ambito curiale (Lombardi 2001, 159)¹².

Risulta in definitiva che anche a Perugia una parte di coloro che presentavano istanza per ottenere la separazione apparteneva al ceto urbano popolare (medio-basso), in qualità di addetti al piccolo commercio o all'artigianato, e quindi si trovavano in condizioni economiche e sociali discrete, mentre la parte residua era caratterizzata da condizioni più precarie e da maggiori difficoltà economiche. Non si dimentichi che la via giudiziaria contemplava la corresponsione del compenso al procuratore (spesso relativamente elevato in rapporto alle risorse disponibili) per l'opera, quasi sempre essenziale, da lui svolta nella presentazione dell'istanza e nelle fasi successive del procedimento.

Nella grande maggioranza (75-80%) i coniugi risultano provenienti dalla stessa località, per lo più ubicata nell'ambito della Diocesi di Perugia, anche se non manca qualche caso in cui una delle parti è di un'altra diocesi umbra o, raramente, proviene da fuori regione. Quanto alla competenza territoriale del tribunale ecclesiastico perugino all'epoca, non è stato possibile ricostruirla con precisione. È probabile che i tribunali diocesani avessero competenza uguale a quella odierna concernente le cause di nullità del matrimonio, fissata dal diritto canonico, e cioè rispetto ai matrimoni celebrati in diocesi, o, in subordine, rispetto a quelli concernenti i residenti, in particolare il convenuto (Moneta 1998, 256).

Si è visto dunque che complessivamente il ricorso alla giustizia ecclesiastica a Perugia non raggiungeva punte elevate, ma allorquando veniva messo in moto il procedimento giungeva nella gran parte dei casi (oltre i due terzi) allo stadio finale con l'emissione della sentenza. Era perciò assai basso, contrariamente a ciò che avveniva in altre realtà, il numero di processi che si interrompevano e di cui non si conosce quindi l'esito finale (La Rocca 2000, 61-62). In base alle diverse esperienze, si può presumere che in questi casi si verificasse un accordo tra i partner con l'intervento e la mediazione del tribunale ecclesiastico. Vale la pena di sottolineare ancora che proprio per la tipologia delle cause matrimoniali di separazione, che

dovevano accertare la liceità o meno dell'interruzione e non punire il colpevole con sanzioni penali, c'era un interesse preciso del Vescovo o del vicario a svolgere questo intervento pacificatore, comunque teso alla salvaguardia del vincolo matrimoniale (Lombardi 2001, 154-156). Ciò avveniva sicuramente anche a Perugia, pur in un numero più esiguo di casi, sulla scia peraltro, come detto in precedenza, di una antica tradizione in tema di mediazione anche da parte dei giudici laici.

Quanto alla durata del processo, c'è da dire che questa dipendeva dall'atteggiamento delle diverse parti in causa, a cominciare dai coniugi in conflitto e dalla loro volontà di pervenire ad un compromesso, dal coordinamento generale dell'iter processuale fatto dal giudice, e, soprattutto, dalle modalità scelte dai procuratori nella partecipazione alla causa con la richiesta di rinvii o invece con espliciti inviti alla sua definizione. In generale i tempi della giustizia ecclesiastica non erano particolarmente lunghi e nel caso perugino poi risultano rapidissimi, se è vero che nel 50% delle richieste di separazione si arriva a sentenza nell'arco di un mese, nel 35% nel giro di tre mesi e solo per il 15% si dovette attendere un periodo superiore ai sei mesi.

¹ In realtà non è dato ancora sapere se tale tipo di controversia abbia interessato tutti i tribunali ecclesiastici italiani, o solo una parte di essi. Alcune disposizioni emanate dopo il Concilio di Trento avevano, tra l'altro, previsto che le pubblicazioni e la promessa di matrimonio dovevano essere annotate dal parroco su appositi registri chiamati *sponsali* e inviate con altre informazioni sugli sposi alla Curia vescovile, dove servivano per compilare un altro documento denominato *processetto matrimoniale*, che conteneva, oltre alle generalità degli sposi, l'atto di battesimo, la professione, la parrocchia di provenienza, la dichiarazione di stato libero dei futuri sposi e gli eventuali impedimenti. Si trattava in pratica della fase istruttoria del processo di matrimonio che avveniva alcuni mesi (cinque o sei) prima della celebrazione. Con molta probabilità, la complessità della pratica, che presupponeva la trasmissione di documentazione tra organi ecclesiastici residenti in luoghi diversi, ha fortemente ostacolato la tenuta regolare di tali registri (De Marco 1974). Certo è che essi sono attualmente conservati solo in alcune località italiane, soprattutto nel Meridione. A Perugia e in Umbria non sembra esserci traccia dei processetti matrimoniali (Tittarelli 1974).

² Una pluralità di fonti racconta l'episodio dell'incendio del palazzo ad opera di Ridolfo

Baglioni, fuoriuscito dalla città con le sue truppe, in quanto si riteneva perseguitato da Monsignor Cinzio Filonardo vicelegato del Cardinale dei Medici. Molto probabilmente l'intento del Baglioni era quello di distruggere proprio le carte ed i documenti della cancelleria criminale, ma con essa bruciò l'intero palazzo. Si riporta qui una versione dell'accaduto narrata da uno dei più brillanti cancellieri seicenteschi della curia perugina, Francesco Riccardi, nel primo dei sei volumi del suo [*Liber*] *memoriarum diversarum civitatis Perusiae et ecclesiarum*, nella parte in cui parla dei *Viri illustres in armis domus Balleonae*. Cfr. Farinelli 2001, 20. «[...] Ridolfo Baglioni figliolo di Malatesta assieme con Galeazzo Baglioni nemici di Braccio [Baglioni], essendo fuoriusciti rientrano in Perugia con molta gente dov'era Braccio, il quale discacciorno, e perché monsignore Cinzio Filonardo vicelegato del cardinale de Medici perseguitava detto Ridolfo perciò all'hora Ridolfo nel rientrar come sopra in Perugia uccise il detto vicelegato, un suo servitore, uno de priori, e l'altro ferito, uccise il fratello del vicelegato, ser Ventura cancelliero, l'auditore del vicelegato, et altri, saccheggiarno molte case de nobili, abbrugiorno la cancelleria criminale e quasi tutto il palazzo del governatore, il qual palazzo era quel luogo dove è oggi il Seminario. Questo

fatto fu alli 22 di novembre 1534 di sedia vacante di Papa Clemente 7».

³ Va ricordato che l'istituto della dispensa consentiva all'autorità ecclesiastica di autorizzare la celebrazione del matrimonio, pur in presenza di una proibizione stabilita dal diritto canonico. Normalmente quindi la dispensa è *ex ante*, veniva cioè concessa prima sulla base, a volte, di un fascicolo istruttorio preparato per il Vescovo. Solo raramente diventa *ex post*, e si entra nella tipologia delle cause di nullità nel caso di matrimoni celebrati in presenza di un impedimento.

⁴ ADPg, *Archivio della Cancelleria vescovile, Processus ecclesiastici diversi, Indice 1*, buste 2, 3, 4, 5, 6; *Indice 2*, buste 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16.

⁵ Si coglie l'occasione per ringraziare il tecnico Stefano Bernardini per la sua disponibilità nel fornire i chiarimenti sul funzionamento del software. Si tratta di un data base predisposto in modo estremamente razionale, che consente di procedere alla raccolta esaustiva delle principali informazioni desumibili dai procedimenti giudi-

ziari. Nel nostro caso è risultato sovrabbondante, visto il non rilevante numero di processi rinvenuti e la sostanziale sobrietà delle carte.

⁶ ADPg, *Archivio della Cancelleria vescovile, Processus ecclesiastici diversi, Indice 1*, buste 3 (1640-1646) e 4 (1647-1662).

⁷ ADPg, *Archivio della Cancelleria vescovile, Processus ecclesiastici diversi*, buste 3, 7, 9, 16.

⁸ ADPg, *Archivio della Cancelleria vescovile, Processus ecclesiastici diversi*, buste 2, 9, 10.

⁹ Sull'istituzione delle «malmaritate», si veda Ferrante 1986; Fazio 1996.

¹⁰ Sulle vicende della nuova organizzazione della magistratura laica a Perugia nel periodo considerato, cfr. Cutini 1993.

¹¹ Si tratta, in particolare, del *Liber Petri Parentii* del 1262, del registro del Capitano del popolo del 1286 e del *Liber inquisitionum del 1287*. Cfr. Casagrande, Pazzaglia 1998/1999, 127-166.

¹² Una delle poche eccezioni di ricorso ad un procedimento giudiziario per divorzio da parte di un nobile, in questo caso genovese, è riferita

Riferimenti archivistici

- ADPg Archivio storico diocesano di Perugia
- ADPg Archivio della Cancelleria vescovile, *Processus ecclesiastici diversi, Indice 1*, buste 2 (1600-1639), 3 (1640-1646), 4 (1647-1662), 5 (1663-1676), 6 (1677-1699).
- ADPg Archivio della Cancelleria vescovile, *Processus ecclesiastici diversi, Indice 2*, buste 7 (1700-1706), 8 (1707-1712), 9 (1713-1723), 10 (1724-1730), 11 (1731-1738), 12 (1739-1744), 16 (1763-1766).

Riferimenti bibliografici

- M. Barbagli, D.I. Kertzer 1992, *Storia della famiglia italiana, 1750-1950*, Il Mulino, Bologna.
- M. Barbagli, C. Saraceno 1998, *Separarsi in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- K.J. Beloch 1994, *Storia della popolazione d'Italia*, Le Lettere, Firenze.
- G. Casagrande, M.G. Nico Ottaviani 1994-95, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», Università di Perugia, vol. XVII-XVIII.
- G. Casagrande, M. Pazzaglia 1998/1999, «Bona mulier in domo». Donne nel giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», Università di Perugia, vol. XXII.
- S. Cavallo 1977, *Fidanzamenti e divorzi in ancien régime: la diocesi di Torino*, «Miscellanea di storia ligure», 9.
- R. Chiacchella 1998/1999, *L'onomatica della devianza femminile d'età moderna. Note su alcuni istituti umbri d'assistenza*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», Università di Perugia, vol. XXII.
- C.A. Corsini 1974, *Nascite e matrimoni*, in *Le*

- fonti della demografia storica in Italia, vol. I, parte II, CISP; Roma.
- G. Cozzi 1981, *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 6, 275-360.
- C. Cutini 1993, *Il tribunale della Rota di Perugia*, in M. Sbriccoli, A. Bettoni (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Giuffrè, Milano.
- M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di) 1996, *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari.
- D. Demarco 1974, *Presentazione*, in *Le fonti della demografia storica in Italia*, vol. I, parte I, CISP, Roma.
- O. Di Simplicio 1994, *Peccato, penitenza perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Angeli, Milano.
- L. Faoro 1999, *La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio diocesano di Trento*.
- I. Farinelli 2001, *L'Archivio diocesano di Perugia secondo le sue carte*, «Archivio Perugino-Pievese», IV, n 1.
- I. Fazio 1996, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber, *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari.
- L. Ferrante 1986, "Malmaritate" tra assistenza e punizione (Bologna secc. XVI-XVIII), in *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la storia di Bologna, Bologna, 65-109.
- I. Fosi 2000, *Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi, principe di Gerace (1609-1653)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 417-452.
- J. Gaudemet 1987, *Le mariage en occident. Les mœurs et le droit*, Paris.
- J. Goody 1984, *Famiglia e matrimonio in Europa*, Mondadori, Milano.
- C. La Rocca 2000, "Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme...". Separarsi a Livorno nel '700, «Bollettino storico pisano», 69, 45-70.
- D. Lombardi 1996, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento al Settecento*, in M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber, *Storia del matrimonio*, Laterza, Roma-Bari.
- D. Lombardi 2001, *Matrimoni di antico regime*, Il Mulino, Bologna.
- P. Moneta 1998, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Ecig, Genova.
- M. Pelaja 1994, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari.
- M. Poian 1999, *La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio della Curia vescovile di Feltre*.
- D. Quaglioni 2000, «Divortium a diversitate mentium». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 95-118.
- S. Seidel Menchi 2000, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Il Mulino, Bologna, 15-94.
- S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di) 2000, *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani; 1), Il Mulino, Bologna.
- S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di) 2001, *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento, 57; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani; 2), Il Mulino, Bologna.
- L. Stone 1990, *Road to divorce. England 1530-1937*, Oxford University Press, Oxford.
- L. Tittarelli 1974, *I libri dei battezzati e dei matrimoni. Notizie per l'Umbria e in particolare per la Diocesi di Perugia*, in *Le fonti della demografia storica in Italia*, vol. I, parte II, CISP, Roma.